



CIRCOLARE INFORMATIVA
CNPADC
SPECIALE COVID-19
Aggiornamento giugno 2020

A cura dei Delegati Territoriali:

Piercarlo BAUSOLA

Giuseppe CHIAPPERO

Maria Carmela SCANDIZZO

Massimo STRIGLIA

Stefania TELESCA

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato alcune misure finalizzate a supportare sul piano economico-finanziario i colleghi in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19.

Di seguito l'indice delle iniziative:

PAR.	ARGOMENTI	PAG.
1	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEGLI ISCRITTI CON STUDI IN AFFITTO	3
2	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER OPERAZIONI DI CREDITO DI LIQUIDITÀ	5
3	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CDP	7
4	DOMANDA DI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 44 D.L. 18/2020, D.L.23/2020 E D.L. 34/2020	8
5	RINVIO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	10
6	NUOVE CONVENZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO	11
7	POLIZZA SANITARIA – CONSULENZA MEDICA E PSICOLOGICA	12
8	INTERVENTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO	12
9	NUOVI CONTATTI CNPADC	13

1. CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEGLI ISCRITTI CON STUDI IN AFFITTO

Si segnala che è disponibile online il servizio per richiedere il contributo che la Cassa mette a disposizione degli iscritti in stato di necessità commisurato al canone di affitto dello studio relativo al **periodo febbraio - maggio 2020**.

E' stato, infatti, previsto un contributo assistenziale a supporto degli iscritti in conseguenza dall'emergenza epidemiologica COVID-19 con studio professionale in affitto. Presupposto per il riconoscimento del contributo assistenziale è la sussistenza di uno stato generale di bisogno valutato con riferimento congiunto alla data di iscrizione, a livelli reddituali medio bassi, a forme organizzative dell'attività professionale e ai canoni di locazione sostenuti.

La misura del contributo assistenziale per ciascun richiedente sarà parametrata al 50% del solo canone di locazione (al netto di IVA) dello Studio, effettivamente corrisposto per il periodo febbraio 2020- maggio 2020, sino a concorrenza massima di Euro 1.000.

Nel caso di contratti dove, oltre alla concessione dei locali adibiti a studio, sono previsti altri servizi accessori a livello organizzativo e tecnico, il contributo sarà commisurato al mero onere di affitto se espressamente risultante dal contratto (non sono ammissibili contratti riportanti l'onere complessivo dei servizi oggetto del contratto).

Requisiti soggettivi e reddituali

Il presupposto soggettivo per partecipare al bando è essere un Dottore Commercialista iscritto alla Cassa al 01/01/2020 che nel corso del 2020 abbia effettivamente corrisposto, per il periodo febbraio- maggio 2020, il canone di locazione dello Studio presso il quale svolge la propria attività professionale.

Lo stato di bisogno è riconosciuto a tutti gli iscritti con un reddito relativo al periodo di imposta 2018 non superiore a Euro 50.000. Tale importo è determinato sommando i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale da dichiarare ai fini contributivi (per gli iscritti che hanno avviato l'attività professionale dal 2019 si considera pari a zero), con l'eventuale reddito lordo di pensione, di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2018.

Anche se il reddito relativo al periodo di imposta 2018 non è superiore ad Euro 50.000 sono comunque esclusi i professionisti che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di ammontare lordo complessivo superiore ad Euro 20.000.

Requisiti del contratto di locazione o di sublocazione

Ai fini del riconoscimento del contributo assistenziale è necessario che sia in corso un contratto di locazione e/o sublocazione registrato entro il 28/02/2020, di unità immobiliare, o porzione di essa, ubicata in Italia e adibita ad uso esclusivo di studio professionale.

Con riferimento al luogo di esercizio dell'attività professionale, di cui all'art. 3, comma 1, è necessario che dall'anagrafica dell'Agenzia delle Entrate risulti che l'immobile è destinato alla propria attività professionale alla data del 28/02/2020.

Nel caso in cui il richiedente sia conduttore di distinte unità immobiliari per le quali potrebbe essere richiesto il contributo, lo stesso non potrà comunque essere superiore al limite complessivo di Euro 1.000.

Presentazione delle domande

Per richiedere il contributo è sufficiente accedere nell'area riservata del sito www.cnpadc.it, e inoltrare la domanda tramite il **servizio CSA**, allegando copia del contratto di locazione o sublocazione insieme alla documentazione di avvenuto pagamento dei canoni relativi ai quattro mesi di riferimento.



Il termine ultimo per la richiesta del contributo è il 15 giugno 2020.

Accedendo al servizio online CSA l'iscritto dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/00:

- 1) l'eventuale quota di partecipazione allo Studio Associato/STP alla data della domanda;
- 2) che l'unità immobiliare, o porzione di essa, oggetto del contratto di locazione o di sublocazione è adibita ad uso esclusivo dell'attività professionale;
- 3) il canone di locazione rimasto a proprio carico, al netto di eventuali ricavi da sublocazione del medesimo immobile, nel periodo di riferimento della domanda;
- 4) di non essere, direttamente o indirettamente, titolare di diritti reali sull'immobile oggetto del contratto di locazione o sublocazione.
- 5) di non superare i requisiti reddituali richiesti per poter beneficiare del contributo.
- 6) che il contratto di locazione o sublocazione, allegato alla domanda è relativo ai luoghi di esercizio della propria attività professionale.

Graduatoria

Ai fini dell'assegnazione del contributo non si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande, ma si applicherà un criterio di precedenza inversamente proporzionale ai redditi dichiarati, a partire da quelli più bassi. A parità di reddito prevarrà la minore età anagrafica del richiedente.

Il bando è consultabile all'indirizzo:

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/Covid-19%20Bando%20iscritti%20con%20studio%20in%20locazione%20_290420.pdf

2. CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER OPERAZIONI DI CREDITO DI LIQUIDITÀ

Il CdA della Cassa ha deliberato, con uno stanziamento di 15.000.000 di Euro, per il riconoscimento di contributi assistenziali per gli iscritti che abbiano sottoscritto o intendano sottoscrivere contratti di finanziamento dal 23/02/2020 al 31/12/2020.

Di seguito le caratteristiche dell'intervento.

Beneficiari:

Iscritti alla Cassa con un reddito relativo al periodo di imposta 2019 non superiore a € 50.000. Tale importo è determinato sommando i redditi derivanti dall'esercizio della professione con l'eventuale reddito lordo da lavoro dipendente o da pensione. La sussistenza del requisito è attestata dall'autocertificazione ex DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono comunque esclusi i percettori di reddito di lavoro dipendente o titolari di un trattamento pensionistico di ammontare lordo superiore ad € 20.000.

Ammontare del Contributo Assistenziale

Il contributo è così determinato:

- ✓ € 500 per un ammontare minimo del prestito di € 10.000;
- ✓ per prestiti superiori ad € 10.000, è riconosciuto oltre al contributo di cui sopra, un ulteriore somma pari all'1% della quota di finanziamento eccedente € 10.000 e fino ad un valore massimo del prestito di € 30.000;
- ✓ sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, nei limiti dei valori sopra determinati.

Esclusioni

Restano esclusi:

- ✓ finanziamenti stipulati per l'acquisto di beni immobili o per l'acquisto specifico di beni non strettamente attinenti lo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;
- ✓ finanziamenti di importo inferiore a € 10.000;
- ✓ finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;
- ✓ finanziamenti stipulati precedentemente al 23/02/2020.

Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP

Qualora il finanziamento sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell'ammissione al contributo rileva l'importo del finanziamento complessivo e l'intervento assistenziale sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all'utile dello Studio Associato o della STP al 31.12.2019, come attestato dall'autocertificazione ex DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Modalità di accesso al contributo

I richiedenti devono presentare domanda entro il 31/01/2021, (per contratti di finanziamento stipulati sino al 31/12/2020), **a pena di inammissibilità**, utilizzando esclusivamente il servizio online CSF,

disponibile nell'area riservata del sito www.cnpadc.it. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.

Home Servizi Online		Profilo	Consulenza	Documenti ²	Convenzioni	Logout
> Servizi Previdenziali		Servizi di Consultazione e Simulazione			> Servizi Bancari e di Pagamento	
Contributo Studio in Affitto	CSA	Estratto conto contributivo	ECC	Variazione Coordinate Bancarie	VCB	
Contributo a supporto del finanziamento	CSF	Simulazione riscatto corso legale di laurea	RLA	Richiesta/Sostituzione codice OTP	OTP	
Pagamento minimi e maternità	PCM	Simulazione riscatto servizio militare	RMI	Generazione M.Av.	MAV	
Contributo a Supporto dell'attività Professionale	CSP	Simulazione riscatto del periodo di tirocinio	RTI	Servizi Bancari Popso	SBP	
Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020	RUI	Simulazione ricongiunzione in entrata	REN			
Revoca Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020	RVR	Simulazione pensione	PES			
Dichiarazione e pagamento eccedenze contributive	PCE	Segui la tua domanda	STD			
Domande Online	DOM					
Certificazione Posizione Contributiva	CPC					
Pagamento contributi pre-iscritti Cassa	PCT					
Verifica Incompatibilità/Compatibilità	VIC					

I contributi saranno riconosciuti seguendo l'ordine di acquisizione delle domande, complete della documentazione richiesta, sino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Alla domanda è necessario allegare, a pena di inammissibilità:

- ✓ Copia del/dei contratto/i di finanziamento intestato/i al richiedente (oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio) sottoscritto da entrambi i contraenti o documento di sintesi del/dei finanziamento/i sottoscritto da entrambi i contraenti rilasciato dalla banca riportante i requisiti previsti per l'erogazione del contributo;
- ✓ disposizione di accredito del finanziamento oppure disposizione di pagamento della prima rata del relativo piano di ammortamento.

La documentazione sopra indicata non è sostituibile da autocertificazione e deve essere allegata alla domanda di contributo a supporto del finanziamento; la documentazione inviata con altra modalità non verrà acquisita e la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Erogazione del contributo

Il contributo assistenziale è erogato successivamente all'accoglimento dell'istanza cui deve essere allegato il contratto di finanziamento.

Revoca del contributo

Il contributo è revocato nel caso in cui si proceda all'estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale. In tale circostanza la Cassa procederà al recupero delle somme accreditate.

3. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CDP

La Cassa ha inoltre deliberato l'adesione, attraverso lo stanziamento di 1.000.000 di Euro, all'iniziativa promossa da Cassa Depositi e Prestiti per supportare l'accesso al credito da parte dei professionisti.

Tale iniziativa consentirà di poter usufruire tramite il Fondo PMI, anche oltre i termini di 9 mesi previsti dall'art. 49 del Decreto Cura Italia, di una garanzia pari all'80% per operazioni di finanziamento a garanzia diretta mediante istituti di credito, ovvero pari al 90% per operazioni di riassicurazione presentate mediante Confidi.


Le modalità di accesso a questa iniziativa saranno rese note appena la stessa verrà attivata da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

4. DOMANDA DI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 44 D.L. 18/2020, D.L.23/2020 E D.L. 34/2020

E' stato firmato il Decreto del 29 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina le modalità di riconoscimento dell'indennità del mese di aprile.

A coloro i quali hanno già beneficiato dell'indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà **in automatico** nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori € 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Coloro i quali non hanno beneficiato dell'indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI, **disponibile dall'8 giugno e sino all'8 luglio p.v.**



The screenshot shows a navigation menu with the following items: Home Servizi Online, Profilo, Consulenza, Documenti, Convenzioni, Logout. Below the menu are three main categories: Servizi Previdenziali, Servizi di Consulazione e Simulazione, and Servizi Bancari e di Pagamento. A grid of services is displayed with an orange arrow pointing to the 'RUI' service (Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020).

Servizi Previdenziali		Servizi di Consulazione e Simulazione		Servizi Bancari e di Pagamento	
Dichiarazione e pagamento eccedenze contributive	PCE	Estratto conto contributivo	ECC	Variazione Coordinate Bancarie	VCB
Pagamento minima indennità	PCM	Simulazione riscatto corso legale di laurea	RLA	Richiesta/Sostituzione codice OTP	OTP
Contributo a Supporto dell'attività Professionale	CSP	Simulazione riscatto servizio militare	RMI	Generazione M.Av.	MAV
Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020	RUI	Simulazione riscatto del periodo di tirocinio	RTI	Richiesta Carta di Credito	RCC
Domande Online	DOM	Simulazione ricongiunzione in entrata	REN	Pagamento M.Av. con carta di credito dottori commercialisti	MCC
Certificazione Posizione Contributiva	CPC	Simulazione pensione	PES	Richiesta Conto corrente Online	RCO
Pagamento contributi pre-iscritti Cassa	PCT	Segui la tua domanda	STD	Richiesta Finanziamenti Online	RFO
Verifica Incompatibilità/Compatibilità	VIC			Richiesta terza linea di credito carta Dottori Commercialisti	TLC
				Richiesta Prestito d'Onore	RPO

Il servizio online RUI dovrà essere utilizzato, a pena di inammissibilità, entro l'8 luglio p.v. esclusivamente da coloro che non hanno beneficiato dell'indennità per il mese di marzo.

I soggetti che possono beneficiare dell'indennità:

- non devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non devono essere titolari di pensione.

L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, dovrà compilare la seguente dichiarazione:

Home Servizi Online Profilo Consulenza Documenti 1 Convenzioni Logout

Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020 e D.I. 29.5.2020

1
Compilazione

...

2
Modalità di pagamento

...

3
Documenti

...

4
Consenso

...

5
Riepilogo

...

6
Esito

Autodichiarazione

La sottoscritta Dott.ssa nata il a codice fiscale iscritta all'Ordine di TORINO,

IN QUALITA' DI ISCRITTO ALLA CASSA CHIEDE L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 44 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL [D.I. DEL 29 MAGGIO 2020 DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 2, DEL RELATIVO D.L. 18/2020](#) NONCHE' DAL SUCCESSIVO ART. 78 DEL D.L. 34/2020

A tal fine consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché alla decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

A. di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

B. di non aver percepito o di non percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'art. 82 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

C. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

D. di aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2020 oppure, in caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;

E. di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti all'articolo 2, comma 2, del Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020;

Confermo quanto sopra dichiarato ai punti A, B, C, D ed E

➡ Successiva

In merito all'indennità relativa al mese di maggio, seguirà ulteriore comunicazione, non appena perverranno istruzioni dai ministeri competenti.

5. RINVIO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Si ricorda che sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Pertanto, rientrano nella sospensione anche la prima (**lunedì 1° giugno p.v.**) e la seconda rata (**2 novembre p.v.**) dei contributi minimi 2020. Non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente versato.

Coloro che intendessero, comunque, procedere al versamento potranno **autogenerare** il proprio MAV (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti con il servizio MCC) tramite uno specifico servizio che la Cassa ha reso disponibile **a partire dal mese di maggio** tra i “[Servizi Online](#)” dell’area riservata.

Home Servizi Online	Profilo	Consulenza	Documenti	Convenzioni	Logout
> Servizi Previdenziali		> Servizi di Consulenza e Simulazione		> Servizi Bancari e di Pagamento	
Dichiarazione e pagamento eccedenze contributive	PCE	Estratto conto contributivo	ECC	Variazione Coordinate Bancarie	VCB
Pagamento minimi e maternità	PCM	Simulazione riscatto corso legale di laurea	RLA	Richiesta/Sostituzione codice OT	OTP
Contributo a Supporto dell’attività Professionale	CSP	Simulazione riscatto servizio militare	RMI	Generazione M.Av.	MAV
Domanda di Reddito di Ultima Istanza art. 44 D.L. 18/2020	RUI	Simulazione riscatto del periodo di tirocinio	RTI	Richiesta Carta di Credito	RCC
Domande Online	DOM	Simulazione ricongiunzione in entrata	REN	Pagamento M.Av. con carta di credito dottori commercialisti	MCC
Certificazione Posizione Contributiva	CPC	Simulazione pensione	PES	Richiesta Conto corrente Online	RCO
Pagamento contributi pre-iscritti Cassa	PCT	Segui la tua domanda	STD	Richiesta Finanziamenti Online	RFO
Verifica Incompatibilità/Compatibilità	VIC			Richiesta terza linea di credito carta Dottori Commercialisti	TLC
				Richiesta Prestito d’Onore	RPO

Il contributo di maternità 2020, una volta definito nell’importo ed approvato dai Ministeri Vigilanti:

- per coloro che sceglieranno di pagare tramite SDD, sarà addebitato con valuta 02/11/2020;
- per coloro che opteranno per il Mav, sarà incluso nel bollettino della seconda rata con scadenza 02/11/2020.

6. NUOVE CONVENZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

La Cassa si è fatta parte attiva per concordare nuove convenzioni di accesso al credito a condizioni particolarmente agevolate per tutti gli iscritti alla Cassa (ivi inclusi tutti i pensionati in attività). All'interno del sito della Cassa, area "Convenzioni", si potrà prendere visione di quelle già sottoscritte e di quelle che saranno rese disponibili nei prossimi giorni dalle altre banche interessate.

Home » La Cassa per me » Convenzioni



LA CASSA PER ME ▾

- Modulistica
- Servizi online +
- Scadenze contributive
- L'iscrizione +
- Contribuzione +
- Previdenza +
- Assistenza +
- Convenzioni** -

- Famiglia
- Vacanze
- Attività professionale
- Automotive
- Editoria
- Finanza
- Salute e Benessere

Guida Previdenziale

Patrimonio Immobiliare

Convenzioni

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti negli ultimi anni ha avviato un importante percorso di rinnovamento istituzionale ed organizzativo volto a favorire un sistema previdenziale il più possibile adeguato, equo ed innovativo. Attraverso le diverse iniziative la Cassa si è impegnata ad agevolare l'accesso da parte degli Associati a nuovi servizi e strumenti che possano accompagnarli e sostenerli nelle varie tappe della vita personale e professionale.

Mostrando grande attenzione alle necessità e ai bisogni degli Associati, secondo l'accezione più moderna ed attuale di "welfare", la Cassa ha scelto di stipulare, a suo insindacabile giudizio e su base non esclusiva, convenzioni a loro favore, alle quali si possa accedere volontariamente, con attività commerciali o di servizi, che riguardano sette aree di interesse: famiglia, vacanze, attività professionale, automotive, editoria, finanza, salute e benessere.

Tutti gli iscritti e i pre-iscritti possono scaricare la **CNPADC Plus**, presente all'interno della sezione Convenzioni dell'**Area Riservata**, ed accedere così alle iniziative per cui è richiesto di esibire la nuova tessera nominativa.

La condivisione del Codice Etico e Comportamentale della Cassa e del MOG ex D.Lgs 231/01 rappresenta presupposto indispensabile all'instaurazione e al mantenimento di rapporti con i partner che intendono stipulare convenzioni con la CNPADC.

Le aziende che intendono inviare una proposta di convenzione alla Cassa possono scrivere al seguente indirizzo e-mail: convenzioni@cnpadc.it.

Finanza

NOVITA' BNL - Finanziamento chirografario Emergenza Covid-19

Leggi tutto

La brochure relativa all'intervento finanziario è reperibile all'indirizzo: <https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2020/04/Finanziamento%20chirografario%20emergenza%20Covid-19%20brochure%20agg07042020.pdf>

Per conoscere le condizioni è possibile consultare la sezione Convenzioni all'interno dei [Servizi Online](#)

Home Servizi Online Profilo Consulenza Documenti **Convenzioni** Logout

Convenzioni

Di seguito l'elenco dei codici convenzione personalizzati.
Per le condizioni contrattuali e per tutte le altre convenzioni, è possibile consultare la sezione [Convenzioni](#) del sito.

Fornitore	Codice
CNPADC Plus	
Blue Assistance	CN01 NP00 8882 5455
BNL - Banca Nazionale del Lavoro	Codice Origination 307250822 H da presentare agli sportelli in Agenzia per usufruire della convenzione. Vedi l'offerta
Corporate Benefits	CNPADC
Jaguar e Land Rover	Esibire il tesserino di iscrizione ODCEC. Vedi l'offerta
Maggioli Editore	MAG10CNPADCISCRITTI
Room Mate Hotels	CNPADC16 (Condizioni Contrattuali)

Contatti Mappa del sito Ultimo accesso: 14/04/2020 11:11

7. POLIZZA SANITARIA – CONSULENZA MEDICA E PSICOLOGICA

La polizza sanitaria che la Cassa dei Dottori Commercialisti, tramite Reale Mutua Assicurazioni, mette gratuitamente a disposizione di tutti gli associati e che **prevede la copertura di grandi eventi morbosì**, comprende anche **eventuali spese sanitarie legate alla infezione da Covid-19**, salvo che le stesse non siano sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, come risulta al momento.

A questo proposito Reale Mutua ha messo, inoltre, a disposizione il **Numero Verde 800 084 800** per chi chiama dall'Italia e 011.4389107 accessibile dall'estero per parlare direttamente con un medico consulente, che potrà fornire informazioni e approfondimenti sul Coronavirus e le relative precauzioni da prendere.

Digitando lo stesso numero, oltre al consulto medico, **sarà disponibile un servizio di consulenza psicologica gratuita** attraverso il quale si potrà richiedere un aiuto psicologico telefonico ad uno specialista in psicoterapia dell'emergenza.

8. INTERVENTO ECONOMICO IN CASO DI BISOGNO

Con l'occasione si ricorda che è sempre possibile richiedere alla Cassa un contributo economico in caso di bisogno.

Tale intervento si sostanzia in un contributo che riconosciuto al verificarsi di condizioni particolari quali:

- **eventi straordinari** dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare;
- **interruzione** dell'attività professionale per almeno 3 mesi a causa di malattia o infortunio;
- **decesso** dell'iscritto o del pensionato che ha determinato gravi difficoltà economiche al coniuge o ai figli superstiti.

Situazioni di particolare esigenza o criticità, potranno comunque essere rese note all'Ente che le prenderà in debita considerazione.

IN OGNI CASO, AI SENSI DELL'ART. 48 DEL REGOLAMENTO UNITARIO, IN CASI NON RIENTRANTI NELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ COMUNQUE DISPORRE UN INTERVENTO ECONOMICO

9. NUOVI CONTATTI CNPADC

Si ricorda che gli iscritti che avessero necessità di contattare la Cassa, sono invitati a utilizzare uno dei seguenti canali:

- **[servizio online PAT](#) (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all'interno dell'area riservata del sito (sezione "Consulenza");**
- **pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it.**
- **mail: supporto@cnpadc.it.**

Il personale della Cassa provvederà, nei tempi tecnici necessari, a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta. A questo proposito segnaliamo che, dal momento che il servizio di consulenza prevede l'utilizzo di cellulari personali, all'utente la chiamata apparirà da "numero privato".